



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
e della cooperazione internazionale (DI MAIO)**

**di concerto con il Ministro dell'interno (LAMORGESE)**

**con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)**

**con il Ministro della difesa (GUERINI)**

**con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)**

**con il Ministro dello sviluppo economico (PATUANELLI)**

**con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (BELLANOVA)**

**con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (COSTA)**

**con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DE MICHELI)**

**con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CATALFO)**

**con il Ministro dell'università e della ricerca (MANFREDI)**

**con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (FRANCESCHINI)**

**con il Ministro della salute (SPERANZA)**

**con il Ministro per gli affari europei (AMENDOLA)**

**e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (PISANO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2020**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	9
Analisi tecnico-normativa .....	»	11
Disegno di legge .....	»	16
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - 1. *Contesto dell'Accordo*

L'Unione europea (UE) e il Giappone hanno una lunga tradizione di cooperazione politica, economica e settoriale; tale cooperazione è stata istituzionalizzata in un partenariato strategico basato su valori fondamentali condivisi, siglato dalle Parti nel 2001.

Ciò nonostante, l'Accordo di partenariato strategico è il primo accordo quadro bilaterale tra l'UE e il Giappone; grazie a tale Accordo le Parti intendono rafforzare notevolmente il partenariato globale bilaterale, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle sfide regionali e mondiali. L'Accordo di partenariato strategico costituirà il fondamento giuridico per un miglioramento della cooperazione bilaterale e della cooperazione nelle organizzazioni e nei consessi internazionali e regionali. In particolare, tale Accordo contribuirà alla promozione dei valori e dei principi comuni, mantenendo un *focus* specifico su democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali.

I negoziati per questo Accordo sono iniziati nell'aprile 2013 e si sono conclusi nell'aprile 2018. Tali negoziati sono stati condotti in consultazione con il Gruppo di lavoro « Asia/Pacifico » (COASI), designato quale comitato consultivo a cui partecipano gli Stati membri dell'UE; inoltre, il Parlamento europeo è stato tenuto regolarmente aggiornato tramite informative dettagliate in merito all'andamento dei negoziati con la controparte giapponese.

2. *Iter procedurale di firma dell'Accordo*

Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato una decisione per autorizzare la Com-

missione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a negoziare un accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra. I negoziati, iniziati nell'aprile 2013, si sono conclusi nell'aprile 2018. In aggiunta al testo finale dell'Accordo, il 27 aprile 2018 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea (e i suoi Stati membri) e il Giappone. Tale proposta di decisione è stata adottata dal Consiglio lo scorso 15 giugno 2018.

In considerazione della natura mista dell'Accordo, al fine di consentirne la firma da parte dell'UE in occasione del *Summit* UE-Giappone, si è resa necessaria una cerimonia di pre-firma dell'Accordo da parte degli Stati membri dell'UE, avvenuta in occasione del COREPER dello scorso 4 luglio 2018. A tal fine sono stati concessi i pieni poteri a favore del Rappresentante permanente presso l'UE, ambasciatore Maurizio Massari, che ha firmato a nome dell'Italia. L'Accordo è stato infine firmato dalle Parti in occasione del 25° *Summit* bilaterale fra UE e Giappone, svoltosi a Tokio il 17 luglio 2018.

3. *Finalità dell'Accordo*

Gli obiettivi principali dell'Accordo sono il rafforzamento e l'intensificazione del dialogo su varie e numerose questioni bilaterali, regionali e multilaterali di comune interesse per le Parti. L'Accordo rafforza infatti la cooperazione politica, economica e settoriale in un'ampia gamma di settori strategici quali i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la

cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica. L'Accordo ribadisce inoltre l'impegno delle Parti a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.

Analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con altri Stati terzi, l'Accordo comprende clausole politiche vincolanti basate su valori condivisi da entrambe le Parti.

Le disposizioni stabilite nell'Accordo, in considerazione delle loro finalità e del loro contenuto, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 37 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 212 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'Accordo contempla l'istituzione di un Comitato misto (articolo 42) al fine di agevolare lo sviluppo delle relazioni bilaterali e coordinare il partenariato globale che si fonda su di esso.

L'Accordo prevede la possibilità di sospendere la sua applicazione in caso di violazione di elementi essenziali, quali la clausola sui diritti umani (articolo 2, paragrafo 1) e la clausola in materia di non proliferazione (articolo 5, paragrafo 1). Le Parti prendono inoltre atto del fatto che, in tale evenienza, una Parte può adottare altre misure appropriate al di fuori del quadro dell'Accordo in conformità del diritto internazionale.

#### 4. *Esame delle disposizioni dell'Accordo*

L'Accordo di partenariato strategico si compone di cinquantuno articoli.

L'articolo 1 stabilisce finalità e principi generali che regolano l'Accordo: rafforzamento del partenariato globale tra le Parti, intensificazione della cooperazione bilaterale e nelle organizzazioni e sedi internazionali e

regionali; contribuzione a pace e stabilità internazionali; promozione di valori e principi condivisi, in particolare democrazia, stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali. A tale fine, l'Accordo prevede che le Parti tengano riunioni a tutti i livelli (*leader*, ministri e alti funzionari) e promuovano scambi più ampi tra i loro cittadini e parlamentari.

L'articolo 2 prevede una cooperazione delle Parti per la difesa dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nelle loro politiche interne ed internazionali, e la collaborazione per la promozione di detti valori e principi nei consessi internazionali.

Nel quadro dell'articolo 3, le Parti si adoperano per promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e regionale, promuovendo la risoluzione pacifica delle controversie.

In ottemperanza a quanto sancito con l'articolo 4, le Parti agiscono congiuntamente sulle questioni di comune interesse connesse alla gestione delle crisi e alla costruzione della pace, collaborando nei consessi e nelle organizzazioni internazionali e sostenendo le iniziative nazionali dei Paesi che escono da situazioni di conflitto.

In materia di armi di distruzione di massa, grazie all'articolo 5 le Parti garantiscono e promuovono il trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) e dei relativi vettori, convenendo di cooperare per la prevenzione della loro proliferazione, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito di accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione.

Secondo quanto stabilito con l'articolo 6, le Parti convengono di assicurare un coordinamento a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale in materia di controllo dei trasferimenti di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso. Per quanto riguarda le armi leggere e di piccolo

calibro (SALW), le Parti convengono di attuare i rispettivi impegni in materia di contrasto del loro commercio illecito nell'ambito degli strumenti internazionali, fra cui il relativo programma d'azione delle Nazioni Unite.

Con l'articolo 7 le Parti promuovono le indagini e le azioni penali riguardo ai crimini gravi di rilevanza internazionale, promuovendo gli obiettivi dello Statuto di Roma e l'aumento dell'efficacia della Corte penale internazionale.

Nel quadro dell'articolo 8, la prevenzione e la lotta al terrorismo costituiscono una priorità condivisa dalle Parti, che intensificano la collaborazione in materia nel rispetto del diritto internazionale applicabile e dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

Grazie all'articolo 9 le Parti si impegnano a cooperare per migliorare le capacità proprie e dei Paesi terzi in materia di mitigazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari.

Secondo quanto previsto dall'articolo 10, al fine di sostenere un multilateralismo efficace le Parti si scambiano opinioni e coordinano le loro posizioni nell'ambito delle Nazioni Unite e in altre organizzazioni e sedi internazionali e regionali e collaborano ad una riforma delle Nazioni Unite volta a migliorarne efficienza, trasparenza, rendicontabilità, capacità e rappresentatività.

L'articolo 11 prevede che, attraverso dialoghi regolari, le Parti scambino informazioni e, ove opportuno, coordinino le loro politiche specifiche, anche a livello internazionale o regionale, in materia di sviluppo sostenibile e riduzione della povertà a livello mondiale. Le Parti scambiano informazioni, migliori pratiche ed esperienze nel settore dell'assistenza allo sviluppo, collaborano per ridurre i flussi finanziari illeciti, le frodi, la corruzione e le altre attività illegali che ledono i loro interessi finanziari e quelli dei Paesi beneficiari.

In materia di gestione delle catastrofi e azione umanitaria, grazie all'articolo 12 viene stabilito un coordinamento a livello bilaterale, regionale e internazionale per mitigare, prevenire e rispondere alle catastrofi; tale collaborazione viene estesa anche ad operazioni di soccorso nei casi di emergenza, al fine di fornire una risposta efficace e coordinata.

Nel quadro stabilito dall'articolo 13, le Parti si scambiano informazioni e esperienze al fine di promuovere una crescita sostenibile ed equilibrata, favorire l'occupazione, combattere tutte le forme di protezionismo e garantire la stabilità finanziaria e la sostenibilità dei bilanci.

Grazie all'articolo 14 le Parti si impegnano a migliorare le priorità di reciproco interesse già definite a livello bilaterale nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone sulla cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, firmato a Bruxelles il 30 novembre 2009.

Con l'articolo 15 le Parti si impegnano a proseguire la cooperazione nel settore dei trasporti, con specifico riferimento all'aviazione, al trasporto marittimo e al trasporto ferroviario. Nel quadro dell'articolo 16, inoltre, le Parti attraverso un dialogo regolare intensificano lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e attività nel settore spaziale.

Per migliorare la competitività delle loro imprese, le Parti promuovono la cooperazione industriale in ambiti quali l'innovazione, i cambiamenti climatici, l'efficienza energetica, la standardizzazione, la responsabilità sociale delle imprese, il miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese e il sostegno all'internazionalizzazione di queste ultime (articolo 17).

Nel quadro stabilito dall'articolo 18, le Parti intensificano la cooperazione in campo doganale, garantendo al contempo l'efficacia dei controlli doganali.

Grazie all'articolo 19 le Parti aumentano la cooperazione in materia fiscale incoraggiando i Paesi terzi ad aumentare la trasparenza e ad eliminare le pratiche fiscali dannose, mentre l'articolo 20 stabilisce un'intensificazione della cooperazione per favorire lo sviluppo sostenibile del turismo fra le Parti.

Con l'articolo 21 le Parti convengono di scambiare opinioni per intensificare la cooperazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare con riferimento a comunicazioni elettroniche, interconnessione delle reti di ricerca, promozione delle attività di ricerca e innovazione e standardizzazione e diffusione delle nuove tecnologie.

Sulla base di quanto previsto all'articolo 22, le Parti intensificano la collaborazione in materia di tutela dei consumatori.

Nel quadro delle politiche ambientali, secondo quanto previsto dall'articolo 23, le Parti intensificano scambi di opinioni ed informazioni e rafforzano la cooperazione in settori quali l'uso efficiente delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili, la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, compreso il disboscamento illegale. L'articolo 24 fa invece stato della necessità di adottare misure urgenti per la riduzione delle emissioni mondiali di gas a effetto serra, impegnando le Parti ad assumere un ruolo guida nella lotta contro i cambiamenti climatici e i loro effetti negativi, attraverso azioni a livello nazionale e internazionale. Le Parti collaborano nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per conseguire gli obiettivi fissati nel quadro dell'Accordo di Parigi.

Le Parti si adoperano per uno scambio di esperienze inerenti le politiche urbane, per affrontare sfide comuni quali quelle derivanti dalle dinamiche demografiche e dai cambiamenti climatici, incoraggiando gli scambi

con le amministrazioni locali o le autorità comunali (articolo 25).

In materia di energia, grazie all'articolo 26 le Parti intensificano la cooperazione e, ove opportuno, il coordinamento nei consessi e nelle organizzazioni internazionali.

Con l'articolo 27 le Parti riconoscono l'importanza di rafforzare la cooperazione sulle politiche relative all'agricoltura, allo sviluppo rurale, alla gestione delle foreste, all'ambiente e ai cambiamenti climatici, e sulla ricerca e innovazione su agricoltura e gestione delle foreste.

L'articolo 28 prevede che le Parti si adoperino per promuovere il dialogo e la cooperazione sulle politiche della pesca, la conservazione a lungo termine, la gestione efficace e l'uso sostenibile delle risorse aliutiche. Le Parti si impegnano inoltre a promuovere la cooperazione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

L'articolo 29 prevede che le Parti incoraggino il dialogo sugli affari marittimi per promuovere lo Stato di diritto, le libertà di navigazione e di sorvolo e le altre libertà dell'alto mare di cui all'articolo 87 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS), nonché la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi e delle risorse non biologiche di mari e oceani.

Nel quadro dell'articolo 30, le Parti intensificano la cooperazione in materia di occupazione, affari sociali e lavoro dignitoso e promuovono l'applicazione delle norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale, sulla base degli impegni assunti nel quadro di strumenti internazionali pertinenti.

Con l'articolo 31, le Parti cooperano per affrontare efficacemente i problemi sanitari a carattere transfrontaliero, in particolare per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili e non trasmissibili. L'articolo 32 impegna le Parti a intensificare la coope-

razione giudiziaria in materia penale, civile e commerciale.

Secondo l'articolo 33 le Parti condividono l'impegno a prevenire e combattere la corruzione e la criminalità organizzata transnazionale, incluso il traffico di armi da fuoco e la criminalità economica e finanziaria, mentre l'articolo 34 sancisce l'impegno delle Parti ad impedire che i propri sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo.

Nel quadro di quanto previsto con l'articolo 35, le Parti si impegnano a collaborare in materia di prevenzione e lotta contro le droghe illecite, con l'obiettivo di ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e la produzione illecita di stupefacenti e smantellare le reti criminali transnazionali coinvolte nel traffico di droga.

L'articolo 36 prevede che le Parti rafforzino la cooperazione per promuovere e tutelare i diritti umani e la libera circolazione delle informazioni nella massima misura possibile all'interno del ciber spazio, potenziando la cibersicurezza e contrastando la cibercriminalità.

Con l'articolo 37 le Parti collaborano per utilizzare strumenti quali i codici di prenotazione (PNR), per prevenire e combattere gli atti di terrorismo e i reati gravi, nel rispetto del diritto alla *privacy* e alla protezione dei dati personali.

Secondo quanto stabilito con l'articolo 38, le Parti promuovono il dialogo sulle politiche in materia di migrazione, lavorando insieme su materie quali la migrazione legale e irregolare, il traffico di esseri umani, l'asilo e la gestione delle frontiere, compresi visti e la sicurezza dei documenti di viaggio.

L'articolo 39 prevede che le Parti cooperino per assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali. Attraverso scambi di informazioni e opinioni, nel quadro dell'articolo 40 le Parti incoraggiano attività di cooperazione in materia di istruzione, gio-

vani e sport, quali programmi congiunti e scambi di persone, di conoscenze e di esperienze.

Grazie a quanto previsto all'articolo 41, le Parti cooperano per rafforzare gli scambi di persone che svolgono attività culturali e di opere d'arte, e incoraggiano il dialogo per promuovere la comprensione reciproca, la diversità culturale e la tutela del patrimonio culturale.

Il Comitato misto previsto dall'articolo 42, composto da rappresentanti delle Parti e copresieduto dalle Parti, si riunisce di norma una volta all'anno (a turno a Tokyo e a Bruxelles) e può riunirsi anche su richiesta di una delle Parti. Fra le sue funzioni vi sono il coordinamento del partenariato globale, la decisione in merito a settori di cooperazione aggiuntivi non elencati nell'Accordo, la garanzia sul funzionamento e l'attuazione dell'Accordo e la risoluzione delle controversie derivanti dall'interpretazione, dall'attuazione o dall'applicazione dell'Accordo. Operando per consenso, il Comitato misto è la sede per eventuali modifiche di politiche, programmi o competenze dell'Accordo, formula raccomandazioni e adotta decisioni.

L'articolo 43 stabilisce l'*iter* da seguire per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero emergere dall'applicazione dell'Accordo. In caso di controversie relative all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione dell'Accordo, le Parti dovranno intensificare i loro sforzi di consultazione e cooperazione per cercare di risolvere i problemi in modo tempestivo e amichevole. Qualora tali consultazioni non siano dirimenti, ciascuna Parte potrà chiedere di sottoporre la questione al Comitato misto. In caso improbabile ed inatteso di inosservanza particolarmente grave e sostanziale degli obblighi derivanti dall'Accordo, una volta esperito senza esito il tentativo di trovare una soluzione a livello ministeriale, una Parte può decidere di sospen-

dere le disposizioni dell'Accordo in conformità con le regole di diritto internazionale.

Gli articoli dal 44 al 51 stabiliscono le disposizioni finali, definendo i tempi e procedure per l'entrata in vigore, l'estensione del

regime di applicazione provvisoria in attesa dell'entrata in vigore definitiva, le modalità di notifica e di denuncia, il regime di adattamento in vista di future adesioni all'Unione europea e il regime di applicazione territoriale.



## RELAZIONE TECNICA

L'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e il Giappone non prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati membri. Risulta infatti che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato misto nonché dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio dell'Unione Europea; pertanto, le relative attività poste in essere non comporteranno contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.

Come stabilito dall'art. 42, i compiti di assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo, di seguirne l'attuazione, di curare lo sviluppo delle relazioni tra le Parti e di fungere da organo di risoluzione delle controversie spetta infatti al Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti. La partecipazione al funzionamento del Comitato misto è garantito da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE, le cui spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio comunitario. Parimenti, sono i funzionari delle Istituzioni europee ad assicurare lo svolgimento dei dialoghi settoriali, ai quali non è prevista la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri.

In particolare, la collaborazione tra le Parti viene sviluppata in più articoli, tra i quali si evidenziano i seguenti, che potrebbero avere riflessi diretti in termini di effetti finanziari:

- l'articolo 11 prevede che attraverso dialoghi regolari le Parti scambino informazioni, migliori pratiche ed esperienze nel settore dell'assistenza allo sviluppo, collaborino per ridurre i flussi finanziari illeciti, le frodi, la corruzione e le altre attività illegali che ledono i loro interessi finanziari e quelli dei paesi beneficiari;
- l'articolo 13 prevede che la mutua collaborazione permetta la promozione di una crescita sostenibile ed equilibrata, favorisca l'occupazione, combatta tutte le forme di protezionismo e garantisca la stabilità finanziaria e la sostenibilità dei bilanci;
- l'articolo 18 riguarda strettamente la cooperazione in campo doganale, garantendo al contempo l'efficacia dei controlli doganali;



- l'articolo 19 prevede un significativo aumento della cooperazione tra le Parti, in ambito fiscale, aumentando la trasparenza e l'eliminazione delle pratiche fiscali dannose.

Le disposizioni previste dall'Accordo riguardano prevalentemente indicazioni di collaborazione. Pertanto le attività non comportano oneri finanziari a carico degli Stati membri, in quanto i costi della cooperazione rafforzata, secondo quanto specificato dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato misto e dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio dell'Unione Europea.

Dalla legge di ratifica dell'Accordo, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.L. n. 118 del 30 settembre 2019, ha avuto esito

POSITIVO

IL DIRIGENTE

Il Dirigente Generale dello Stato

29 LUG. 2020



## **Parte I - Aspetti tecnico - normativi di diritto interno**

### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.**

La presente iniziativa risponde all'esigenza di recepire nel sistema normativo nazionale il contesto coerente che l'Accordo Strategico di Partenariato definisce, al fine di sostenere e rafforzare le relazioni bilaterali tra l'Unione Europea ed i suoi Stati Membri, da un lato, e il Giappone dall'altro, attraverso un'accresciuta cooperazione a fronte delle molteplici sfide globali e nelle aree di precipuo mutuo interesse.

Lo strumento proposto è del tutto coerente ed in linea con l'azione di Governo, sempre tesa ad un ampliamento della rete di Accordi, anche dell'UE, volta a rafforzare il dialogo politico, le relazioni e la cooperazione settoriale con i Paesi terzi.

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione.

L'Accordo è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria. Fra i diversi ambiti, infatti, l'intesa disciplina i temi dei diritti umani, della cooperazione nell'ambito della Corte penale internazionale, il disarmo e la lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata, l'anticorruzione, la lotta alla diffusione illecita delle sostanze stupefacenti, la lotta alla criminalità informatica, le materie della migrazione ed asilo, la protezione consolare e la protezione dei dati personali.

### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

L'Accordo non presenta profili di incoerenza e di contraddizione con il quadro normativo nazionale, inserendosi nel contesto della partecipazione dell'Italia all'Unione Europea. Costituendo la base giuridica di riferimento delle relazioni bilaterali fra l'UE e il Giappone, l'Accordo non avrà impatto sul quadro normativo dei singoli Stati membri dell'UE.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Oltre all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione non si ritiene che l'Accordo incida su leggi e regolamenti nazionali vigenti.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Il provvedimento in esame non presenta alcun profilo di incompatibilità con i principi costituzionali, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in osservanza alla sua partecipazione all'Unione Europea.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale nonché degli Enti locali.**

Dall'analisi dell'intesa non si ravvisano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le funzioni e competenze normative delle autonomie territoriali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.**

Come sopra evidenziato, l'entrata in vigore dell'Accordo non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118 della Costituzione in materia di ripartizione delle funzioni amministrative.

**7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia. Trattandosi del recepimento di un accordo internazionale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione, il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento normativo possibile.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge all'esame del Parlamento vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

**9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

L'Accordo non presenta giudizi di costituzionalità pendenti sulle materie oggetto dell'Accordo medesimo.

**Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale****1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'Accordo in oggetto non pone problematiche di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso sulla base

delle procedure proprie dell'UE per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli Accordi con i Paesi terzi.

**2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

**3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'Accordo è compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia nelle materie in oggetto.

**4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

**5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

L'Accordo appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte Europea dei diritti dell'Uomo e non risulta la pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Tutti gli Stati Membri, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati a recepire l'Accordo sul piano interno per consentirne l'entrata in vigore, in quanto trattasi di accordo misto.

**Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.**

Le definizioni normative contenute nell'Accordo non appaiono innovative rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa europea. I negoziati condotti dalla Commissione Europea su mandato del Consiglio per la conclusione di Accordi di questo tipo si basano infatti su un testo standard che, nel corso del negoziato, viene adattato a seconda delle sensibilità e degli interessi della controparte.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

L'Accordo non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati membri, ma unicamente ad Accordi internazionali a carattere multilaterale. Per quanto riguarda questi ultimi, i riferimenti normativi contenuti nel testo dell'Accordo risultano correttamente riportati.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

L'Accordo non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'Accordo non comporta effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

L'Accordo non ha effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorio rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risulta che siano state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

La ratifica dell'Accordo in esame non implica la necessità di ulteriori interventi attuativi o di successive norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale stesso. Le parti contraenti devono ratificare l'Accordo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

L'Accordo non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare specifiche elaborazioni statistiche. Eventuali elaborazioni statistiche relative ai settori disciplinati dall'Accordo saranno curate dall'Unione europea e non comporteranno costi aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni italiane.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 47 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



ACCORDO DI PARTENARIATO STRATEGICO  
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «l'Unione»,

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA, e

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «Stati membri»,

di seguito denominati «parte Unione»,

da un lato,

e

IL GIAPPONE,

dall'altro,

di seguito denominati congiuntamente «parti»,



24.8.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/5

RIAFFERMANDO il loro impegno a favore dei valori e dei principi comuni, in particolare la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, che sono alla base della loro cooperazione profonda e duratura in quanto partner strategici;

RICORDANDO i legami sempre più stretti che le uniscono dal 1991, anno della dichiarazione congiunta sulle relazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Giappone;

DESIDEROSE di sfruttare e rafforzare il prezioso contributo dato alle loro relazioni dagli accordi esistenti tra di esse in diversi settori;

RICONOSCENDO che la sempre maggiore interdipendenza a livello mondiale impone di approfondire la cooperazione internazionale;

CONSAPEVOLI, in quanto partner che condividono la stessa visione, della responsabilità e dell'impegno comuni finalizzati all'instaurazione di un ordine internazionale equo e stabile, conformemente ai principi e alle finalità della Carta delle Nazioni Unite, al raggiungimento della pace, della stabilità e della prosperità nel mondo e alla sicurezza umana;

DETERMINATE a operare in stretta collaborazione per affrontare le grandi sfide mondiali che si pongono alla comunità internazionale, come la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il terrorismo, i cambiamenti climatici, la povertà e le malattie infettive, e le minacce all'interesse comune relative al settore marittimo, al ciberspazio e allo spazio extra-atmosferico;

CONVINTE inoltre che i crimini più gravi, motivo di preoccupazione per la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti;

DETERMINATE a rafforzare il loro partenariato globale mediante l'estensione dei vincoli politici, economici e culturali e la conclusione di accordi;

DETERMINATE inoltre a rafforzare la cooperazione e a mantenerne la coerenza globale, anche intensificando le consultazioni a tutti i livelli e intraprendendo azioni comuni su tutte le questioni di comune interesse;

PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia che debbano essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e/o per l'Irlanda a meno che l'Unione, contemporaneamente al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e/o all'Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notificò al Giappone che tali accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e/o l'Irlanda, in quanto parti dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea; prendendo atto che qualsiasi ulteriore misura interna dell'Unione che dovesse essere adottata a norma del titolo V, parte terza, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbe vincolante per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e/o per l'Irlanda a meno che tali paesi non abbiano notificato la propria intenzione di aderire a tali misure o di accettarle in conformità al protocollo n. 21; e prendendo atto inoltre che tali futuri accordi specifici o tali successive misure interne dell'Unione rientrerebbero nell'ambito di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1

##### Finalità e principi generali

1. Il presente accordo prevede che le parti:
  - a) rafforzino il partenariato globale tra le parti intensificando la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, comprese le sfide regionali e mondiali;
  - b) pongano basi giuridiche durature per intensificare la cooperazione bilaterale e la cooperazione nelle organizzazioni e nelle sedi internazionali e regionali;
  - c) contribuiscano congiuntamente alla pace e alla stabilità internazionali promuovendo la risoluzione pacifica delle controversie conformemente ai principi della giustizia e del diritto internazionale;
  - d) contribuiscano congiuntamente alla promozione dei valori e dei principi condivisi, in particolare la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali.



2. Per conseguire le finalità di cui al paragrafo 1, le parti attuano il presente accordo in base ai principi del rispetto reciproco, del partenariato equo e dell'osservanza del diritto internazionale.

3. Le parti rafforzano il loro partenariato attraverso il dialogo e la cooperazione sui temi di reciproco interesse riguardanti le questioni politiche, la politica estera e di sicurezza e la cooperazione in altri settori. A tal fine, le parti tengono riunioni a tutti i livelli (leader, ministri e alti funzionari) e promuovono scambi più ampi tra i loro cittadini e parlamenti.

#### Articolo 2

##### Democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali

1. Le parti continuano a sostenere i valori e i principi condivisi di democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali su cui si basano le loro politiche interne e internazionali. A questo riguardo, le parti ribadiscono il rispetto della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei trattati internazionali pertinenti in materia di diritti umani di cui sono firmatarie.

2. Le parti promuovono detti valori e principi condivisi nei consessi internazionali. Le parti collaborano e assicurano, se del caso, il necessario coordinamento per promuovere e realizzare detti valori e principi, anche con i paesi terzi o all'interno di questi.

#### Articolo 3

##### Promozione della pace e della sicurezza

1. Le parti collaborano per promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e regionale.

2. Le parti promuovono congiuntamente la risoluzione pacifica delle controversie, anche nelle rispettive regioni, e incoraggiano la comunità internazionale a risolvere le eventuali controversie con mezzi pacifici in conformità del diritto internazionale.

#### Articolo 4

##### Gestione delle crisi

Le parti intensificano gli scambi di opinioni e si sforzano di agire congiuntamente sulle questioni di comune interesse connesse alla gestione delle crisi e alla costruzione della pace, anche promuovendo posizioni comuni, collaborando in merito alle risoluzioni e alle decisioni nelle organizzazioni e nei consessi internazionali, sostenendo le iniziative nazionali dei paesi che escono da un conflitto finalizzate a una pace sostenibile e collaborando per realizzare operazioni di gestione delle crisi e altri programmi e progetti pertinenti.

#### Articolo 5

##### Armi di distruzione di massa

1. Le parti collaborano al rafforzamento del regime di non proliferazione e disarmo per impedire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione degli obblighi assunti a norma del diritto internazionale, compresi gli accordi internazionali pertinenti e gli altri obblighi internazionali applicabili alle parti.

2. Le parti promuovono il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, stipulato nelle città di Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968 («trattato di non proliferazione») presupposto essenziale per la prosecuzione del disarmo nucleare, pietra angolare del regime globale di non proliferazione nucleare e base per la promozione degli usi pacifici dell'energia nucleare. Le parti attuano inoltre politiche e continuano a contribuire attivamente agli sforzi profusi a livello mondiale per perseguire un mondo più sicuro per tutti, sottolineando l'importanza di affrontare tutte le sfide per il regime di non proliferazione e disarmo e la necessità di sostenere e rafforzare il trattato di non proliferazione e di creare le condizioni per un mondo senza armi nucleari, conformemente agli obiettivi del trattato di non proliferazione, in modo da promuovere la stabilità internazionale e in base al principio di un livello invariato di sicurezza per tutti.



24.8.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/7

3. Le parti continuano a contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, in particolare sviluppando e mantenendo un sistema efficace di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso e di beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, compresi il controllo dell'uso finale e sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

4. Le parti mantengono e intensificano il dialogo in questo campo per consolidare i loro impegni come stabilito nel presente articolo.

#### Articolo 6

##### Armi convenzionali, comprese le armi leggere e di piccolo calibro

1. Le parti collaborano e assicurano il necessario coordinamento in materia di controllo dei trasferimenti di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale, onde evitarne la diversione, contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità e ridurre le sofferenze umane a ciascuno di questi livelli. Le parti definiscono e attuano le loro politiche di controllo dei trasferimenti in modo responsabile, tenendo debitamente conto delle reciproche preoccupazioni in materia di sicurezza, sia a livello mondiale che in relazione alle rispettive regioni e ad altre regioni.

2. Ribadendo i propri impegni a rispettare i quadri degli strumenti internazionali pertinenti, come il trattato sul commercio delle armi, stipulato a New York il 2 aprile 2013, il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e le risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, le parti collaborano e assicurano, se del caso, il necessario coordinamento nell'ambito di questi strumenti per regolamentare il commercio internazionale nonché prevenire e porre fine al commercio illegale e alla diversione delle armi convenzionali, comprese le armi leggere e di piccolo calibro e le relative munizioni. La cooperazione ai sensi del presente paragrafo comprende, ove opportuno, la promozione dell'universalizzazione e il sostegno alla piena attuazione di detti quadri nei paesi terzi.

3. Le parti mantengono e intensificano il dialogo che accompagnerà e consoliderà i loro impegni a norma del presente articolo.

#### Articolo 7

##### Crimini gravi di rilevanza internazionale e Corte penale internazionale

1. Le parti collaborano per promuovere le indagini e le azioni penali riguardo ai crimini gravi di rilevanza internazionale, anche attraverso la Corte penale internazionale e, ove opportuno, i tribunali istituiti in conformità delle risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite.

2. Le parti collaborano per promuovere gli obiettivi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, firmato a Roma il 17 luglio 1998 («Statuto»). A tal fine esse:

- a) continuano a promuovere l'universalità dello Statuto, anche condividendo, ove opportuno, le esperienze nell'adozione delle misure necessarie per la sua conclusione e attuazione;
- b) salvaguardano l'integrità dello Statuto tutelandone i principi fondamentali;
- c) collaborano per aumentare ulteriormente l'efficacia della Corte penale internazionale.

#### Articolo 8

##### Lotta al terrorismo

1. Le parti collaborano a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni in conformità del diritto internazionale applicabile, compresi gli accordi internazionali connessi alla lotta contro il terrorismo, il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale in materia di diritti umani, applicabili alle parti, e nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

2. Le parti intensificano la cooperazione tenendo conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo e delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.



3. Le parti promuovono il dialogo e gli scambi di informazioni e opinioni su tutti gli atti di terrorismo, nonché sui relativi metodi e sulle pratiche correlate, pur rispettando la protezione della vita privata e dei dati personali conformemente al diritto internazionale e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

#### Articolo 9

##### Mitigazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari

1. Le parti intensificano la cooperazione in materia di prevenzione, riduzione e controllo dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari e di risposta a tali rischi.
2. Le parti intensificano la cooperazione per migliorare le capacità istituzionali dei paesi terzi a fini di gestione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari.

#### Articolo 10

##### Cooperazione internazionale e regionale e riforma delle Nazioni Unite

1. Per sostenere il loro impegno a favore di un multilateralismo efficace, le parti si adoperano per scambiare opinioni e intensificare la cooperazione nonché, ove opportuno, coordinare le loro posizioni nell'ambito delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni e sedi internazionali e regionali.
2. Le parti collaborano per promuovere la riforma delle Nazioni Unite nell'intento di migliorare l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza, la rendicontabilità, la capacità e la rappresentatività dell'intero sistema delle Nazioni Unite, compreso il Consiglio di sicurezza.

#### Articolo 11

##### Politica di sviluppo

1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni sulle politiche di sviluppo, anche attraverso un dialogo regolare, e, ove opportuno, coordinano le loro politiche specifiche in materia di sviluppo sostenibile ed eliminazione della povertà a livello mondiale.
2. Ove opportuno, le parti coordinano le loro posizioni sulle questioni connesse allo sviluppo nei consessi internazionali e regionali.
3. Le parti si sforzano di incoraggiare ulteriormente gli scambi di informazioni e la cooperazione tra le rispettive agenzie e i rispettivi ministeri per lo sviluppo nonché, se del caso, il coordinamento delle attività nazionali.
4. Le parti si adoperano inoltre per scambiare informazioni, migliori pratiche ed esperienze nel settore dell'assistenza allo sviluppo e si sforzano di collaborare per ridurre i flussi finanziari illeciti nonché per prevenire e combattere le irregolarità, le frodi, la corruzione e le altre attività illegali che ledono i loro interessi finanziari e quelli dei paesi beneficiari, a tutti i livelli.

#### Articolo 12

##### Gestione delle catastrofi e azione umanitaria

1. Le parti intensificano la cooperazione e, ove opportuno, promuovono il coordinamento a livello bilaterale, regionale e internazionale in materia di prevenzione, mitigazione, preparazione, risposta e ripresa post-catastrofe per ridurre i rischi di catastrofi e aumentare la resilienza in questo campo.
2. Le parti si sforzano di collaborare nell'ambito delle azioni umanitarie, comprese le operazioni di soccorso nei casi di emergenza, per fornire una risposta efficace e coordinata.



24.8.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/9

## Articolo 13

**Politica economica e finanziaria**

1. Le parti intensificano gli scambi di informazioni e di esperienze per promuovere uno stretto coordinamento delle politiche a livello bilaterale e multilaterale a sostegno dei loro obiettivi condivisi di crescita sostenibile ed equilibrata, stimolare la creazione di posti di lavoro, correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi e lottare contro tutte le forme di protezionismo.
2. Le parti intensificano gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e normative finanziarie, nell'intento di rafforzare la cooperazione per garantire la stabilità finanziaria e la sostenibilità di bilancio, anche migliorando il regime di regolamentazione e vigilanza in materia di contabilità, revisione contabile, banche, assicurazioni, mercati finanziari e altri comparti finanziari, a sostegno del lavoro svolto attualmente nelle organizzazioni e nei consessi internazionali pertinenti.

## Articolo 14

**Scienza, tecnologia e innovazione**

In base all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone sulla cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, firmato a Bruxelles il 30 novembre 2009, e alle sue eventuali modifiche, le parti intensificano la cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione, concentrandosi in modo particolare sulle priorità di reciproco interesse.

## Articolo 15

**Trasporti**

1. Le parti perseguono la cooperazione intensificando gli scambi di informazioni e il dialogo sulle politiche e sulle prassi nel settore dei trasporti e in altri ambiti di reciproco interesse in relazione a tutti i modi di trasporto e coordinano, ove opportuno, le loro posizioni nei consessi internazionali che si occupano di trasporti.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda i seguenti settori:
  - a) aviazione (sicurezza aerea, gestione del traffico aereo, altre normative pertinenti ecc.) al fine di agevolare relazioni più ampie e reciprocamente vantaggiose in materia di trasporto aereo, anche perseguendo, ove opportuno, la cooperazione tecnica e normativa e altri accordi basati sul consenso e sull'interesse reciproco;
  - b) trasporto marittimo; e
  - c) trasporto ferroviario.

## Articolo 16

**Spazio extra-atmosferico**

1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni e di informazioni sulle rispettive politiche e attività nel settore spaziale.
2. Le parti si sforzano di collaborare ove opportuno, anche attraverso un dialogo regolare, ai fini dell'esplorazione e degli usi pacifico dello spazio extra-atmosferico. La cooperazione comprende la compatibilità reciproca dei loro sistemi di navigazione satellitare, l'osservazione e il monitoraggio della terra, i cambiamenti climatici, le scienze e le tecnologie spaziali, gli aspetti relativi alla sicurezza delle attività spaziali e altri ambiti di reciproco interesse.

## Articolo 17

**Cooperazione industriale**

1. Le parti promuovono la cooperazione industriale per migliorare la competitività delle loro imprese. A tal fine, esse intensificano gli scambi di opinioni e di migliori pratiche sulle rispettive politiche industriali in ambiti quali l'innovazione, i cambiamenti climatici, l'efficienza energetica, la standardizzazione, la responsabilità sociale delle imprese, il miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese e il sostegno all'internazionalizzazione di queste ultime.



L 216/10

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

24.8.2018

2. Le parti agevolano le attività di cooperazione intraprese dai reciproci settori pubblico e privato per migliorare la competitività e la collaborazione delle rispettive imprese, anche attraverso il dialogo fra di esse.

#### Articolo 18

##### Dogane

Le parti intensificano la cooperazione in campo doganale, compresa l'agevolazione del commercio legittimo, garantendo al contempo controlli doganali efficaci e la conformità con le disposizioni legislative e regolamentari doganali in base all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone sulla cooperazione e sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, firmato a Bruxelles il 30 gennaio 2008, e alle sue eventuali modifiche. Inoltre esse si scambiano opinioni e collaborano nei consessi internazionali pertinenti.

#### Articolo 19

##### Fiscalità

Nell'intento di promuovere la buona governance in materia fiscale, le parti si sforzano di intensificare la cooperazione in linea con le norme fiscali stabilite a livello internazionale, incoraggiando in particolare i paesi terzi ad aumentare la trasparenza, a garantire lo scambio delle informazioni e a eliminare le pratiche fiscali dannose.

#### Articolo 20

##### Turismo

Le parti intensificano la cooperazione per favorire lo sviluppo sostenibile del turismo e la maggiore competitività delle industrie turistiche, che possono contribuire alla crescita economica e agli scambi culturali e interpersonali.

#### Articolo 21

##### Società dell'informazione

Le parti si scambiano opinioni sulle rispettive politiche e normative riguardanti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per intensificare la cooperazione negli ambiti fondamentali seguenti:

- a) comunicazioni elettroniche, comprese la gestione di Internet e la sicurezza online;
- b) interconnessione delle reti di ricerca, anche in un contesto regionale;
- c) promozione delle attività di ricerca e innovazione;
- d) standardizzazione e diffusione delle nuove tecnologie.

#### Articolo 22

##### Politica dei consumatori

Le parti promuovono dialogo e scambi di opinioni su politiche e disposizioni legislative e regolamentari volte a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e intensificano la cooperazione in ambiti fondamentali, quali la sicurezza dei prodotti, l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari sulla tutela dei consumatori, l'educazione dei consumatori, il rafforzamento del loro potere e i mezzi di ricorso a loro disposizione.

#### Articolo 23

##### Ambiente

1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni, di informazioni delle migliori pratiche, sulle politiche e normative ambientali e rafforzano la cooperazione in settori quali:

- a) l'uso efficiente delle risorse;
- b) la biodiversità;



24.8.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/11

- c) il consumo e la produzione sostenibili;
  - d) le tecnologie, i beni e i servizi che promuovono la tutela dell'ambiente;
  - e) la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, compreso, ove opportuno, il disboscamento illegale;
  - f) gli altri settori concordati durante il dialogo politico pertinente.
2. Le parti si sforzano di intensificare la cooperazione nell'ambito degli accordi e degli strumenti internazionali pertinenti eventualmente applicabili alle parti e nei consessi internazionali.

#### Articolo 24

##### Cambiamenti climatici

1. Riconoscendo la necessità di una riduzione urgente, profonda e sostenuta delle emissioni mondiali di gas a effetto serra, in modo da mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto a detti livelli, le parti assumeranno un ruolo guida nella lotta contro i cambiamenti climatici e i loro effetti negativi, anche attraverso azioni a livello nazionale e internazionale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica. Le parti collaborano, ove opportuno, nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, stipulata a New York il 9 maggio 1992, per conseguire l'obiettivo della convenzione, attuando l'accordo di Parigi, stipulato a Parigi il 12 dicembre 2015, e potenziare il quadro giuridico multilaterale. Esse si sforzano inoltre di intensificare la cooperazione negli altri consessi internazionali pertinenti.
2. Nell'intento di promuovere lo sviluppo sostenibile, le parti perseguono inoltre la cooperazione intensificando gli scambi delle informazioni e delle migliori pratiche e promuovendo, ove opportuno, il coordinamento delle politiche sulle questioni di reciproco interesse attinenti ai cambiamenti climatici, fra cui:
- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici, attraverso varie misure quali la ricerca e lo sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio, meccanismi basati sul mercato e la riduzione degli inquinanti climatici a vita breve;
  - b) l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici;
  - c) l'assistenza ai paesi terzi.

#### Articolo 25

##### Politica urbana

Le parti intensificano gli scambi di esperienze e buone pratiche relative alle politiche urbane, in particolare per affrontare le sfide comuni in questo campo, comprese quelle derivanti dalle dinamiche demografiche e dai cambiamenti climatici. Ove opportuno, le parti incoraggiano inoltre questi scambi di esperienze e buone pratiche tra le amministrazioni locali o le autorità comunali.

#### Articolo 26

##### Energia

Le parti si sforzano di intensificare la cooperazione e, ove opportuno, il coordinamento nelle organizzazioni e nei consessi internazionali in materia di energia (sicurezza energetica, commercio e investimenti nel settore dell'energia a livello mondiale, funzionamento dei mercati mondiali dell'energia, tecnologie connesse all'energia).

#### Articolo 27

##### Agricoltura

1. Le parti intensificano la cooperazione sulle politiche relative all'agricoltura, allo sviluppo rurale e alla gestione delle foreste, comprese agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, integrazione dei requisiti ambientali nelle politiche agricole, politiche di sviluppo per le zone rurali, politiche di promozione e di qualità dei prodotti agroalimentari, comprese le indicazioni geografiche, produzione biologica, prospettive dell'agricoltura a livello internazionale, gestione sostenibile delle foreste e collegamenti tra le politiche in materia di agricoltura sostenibile, sviluppo rurale e silvicoltura, nonché su quelle relative all'ambiente e ai cambiamenti climatici.
2. Le parti intensificano la cooperazione sulla ricerca e sull'innovazione relative all'agricoltura e alla gestione delle foreste.





## Articolo 28

## Pesca

1. Le parti promuovono il dialogo e intensificano la cooperazione sulle politiche della pesca, secondo approcci precauzionali ed ecosistemici, per promuovere la conservazione a lungo termine, la gestione efficace e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili.
2. Le parti intensificano gli scambi di opinioni e di informazioni e promuovono la cooperazione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
3. Le parti intensificano la cooperazione nell'ambito delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca.

## Articolo 29

## Affari marittimi

In conformità delle norme di diritto internazionale figuranti nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (UNCLOS), le parti promuovono il dialogo sugli affari marittimi, ne migliorano la comprensione reciproca e collaborano per promuovere:

- a) lo Stato di diritto in questo ambito, comprese le libertà di navigazione e di sorvolo e le altre libertà dell'alto mare di cui all'articolo 87 dell'UNCLOS;
- b) la conservazione a lungo termine, la gestione sostenibile e una migliore conoscenza degli ecosistemi e delle risorse non biologiche dei mari e degli oceani in conformità del diritto internazionale applicabile.

## Articolo 30

## Occupazione e affari sociali

1. Le parti intensificano la cooperazione in materia di occupazione, affari sociali e lavoro dignitoso, ad esempio per quanto riguarda le politiche occupazionali e i sistemi previdenziali nel contesto della dimensione sociale della globalizzazione e dei cambiamenti demografici, attraverso scambi di opinioni e di esperienze e, ove opportuno, attività di cooperazione sulle questioni di reciproco interesse.
2. Le parti si sforzano di rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale e di promuovere il lavoro dignitoso in base ai rispettivi impegni assunti nel quadro di strumenti internazionali pertinenti quali la dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottata il 18 giugno 1998, e la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata il 10 giugno 2008.

## Articolo 31

## Sanità

Le parti intensificano gli scambi di opinioni, informazioni ed esperienze in campo sanitario per affrontare in modo efficace i problemi sanitari a carattere transfrontaliero, in particolare collaborando per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili e non trasmissibili anche attraverso la promozione, ove opportuno, di accordi sanitari internazionali.

## Articolo 32

## Cooperazione giudiziaria

1. Le parti intensificano la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, soprattutto per quanto riguarda la promozione e l'efficacia delle convenzioni sulla cooperazione giudiziaria in materia civile.
2. Le parti intensificano la cooperazione giudiziaria in materia penale in base all'accordo tra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, firmato a Bruxelles il 30 novembre 2009 e a Tokyo il 15 dicembre 2009, e alle sue eventuali modifiche.



24.8.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/13

## Articolo 33

**Lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata**

Le parti intensificano la cooperazione nel prevenire e combattere la corruzione e la criminalità organizzata transnazionale, compresi il traffico di armi da fuoco e la criminalità economica e finanziaria, anche attraverso la promozione, ove opportuno, di accordi internazionali pertinenti.

## Articolo 34

**Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo**

Le parti intensificano la cooperazione, anche attraverso scambi di informazioni, nell'impedire che i rispettivi sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo, tenendo conto delle norme universalmente riconosciute nell'ambito degli organismi internazionali pertinenti, come il gruppo di azione finanziaria internazionale.

## Articolo 35

**Lotta contro le droghe illecite**

Le parti intensificano la cooperazione in materia di prevenzione e lotta contro le droghe illecite al fine di:

- a) ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite;
- b) prevenire l'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- c) tutelare la salute e il benessere dei cittadini;
- d) smantellare le reti criminali transnazionali coinvolte nel traffico di droga, in particolare per impedirne l'infiltrazione in attività commerciali e finanziarie lecite, anche attraverso gli scambi di informazioni e di migliori pratiche.

## Articolo 36

**Cooperazione sulle questioni riguardanti il cberspazio**

1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni e di informazioni sulle rispettive politiche e attività relative alle questioni informatiche e incoraggiano tali scambi nei consessi internazionali e regionali.
2. Le parti intensificano la cooperazione per promuovere e tutelare i diritti umani e la libera circolazione delle informazioni nella massima misura possibile all'interno del cberspazio. A tal fine, fermo restando che il diritto internazionale si applica nel cberspazio, le parti collaborano, ove opportuno, nell'elaborare e sviluppare norme internazionali e promuovere la fiducia all'interno del cberspazio.
3. Le parti collaborano, ove opportuno, per migliorare la capacità dei paesi terzi di potenziare la cbersicurezza e lottare contro la cbercriminalità.
4. Le parti intensificano la cooperazione nel prevenire e combattere la cbercriminalità, compresa la diffusione di contenuti illegali via Internet.

## Articolo 37

**Codici di prenotazione**

Le parti si sforzano di utilizzare, in misura compatibile con le rispettive disposizioni legislative e regolamentari, gli strumenti disponibili, quali i codici di prenotazione, per prevenire e combattere gli atti di terrorismo e i reati gravi, pur rispettando il diritto alla privacy e la protezione dei dati personali.



L 216/14

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

24.8.2018

**Articolo 38****Migrazione**

1. Le parti promuovono il dialogo sulle politiche in materia di migrazione, quali la migrazione legale, la migrazione irregolare, la tratta di esseri umani, l'asilo e la gestione delle frontiere, compresi i visti e la sicurezza dei documenti di viaggio, tenendo conto delle realtà socioeconomiche della migrazione.
2. Le parti intensificano la cooperazione per prevenire e controllare l'immigrazione irregolare, anche garantendo senza indebiti ritardi la riammissione dei propri cittadini e fornendo loro documenti di viaggio appropriati.

**Articolo 39****Protezione dei dati personali**

Le parti rafforzano la cooperazione per garantire un livello elevato di protezione dei dati personali.

**Articolo 40****Istruzione, giovani e sport**

1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni e di informazioni sulle rispettive politiche in materia di istruzione, giovani e sport.
2. Ove opportuno, le parti incoraggiano le attività di cooperazione in materia di istruzione, giovani e sport, quali programmi congiunti e scambi di persone, di conoscenze e di esperienze.

**Articolo 41****Cultura**

1. Le parti si adoperano per rafforzare lo scambio di persone che svolgono attività relative alla cultura e di opere d'arte e per attuare, ove opportuno, iniziative congiunte in diversi ambiti culturali, comprese le opere audiovisive come i film.
2. Le parti incoraggiano il dialogo e la cooperazione tra le rispettive società civili e istituzioni negli ambiti culturali per rafforzare la conoscenza e la comprensione reciproche.
3. Le parti si sforzano di collaborare sulle questioni di reciproco interesse nei pertinenti consessi internazionali, in particolare l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, al fine di perseguire obiettivi comuni e di promuovere la diversità culturale e la tutela del patrimonio culturale.

**Articolo 42****Comitato misto**

1. È istituito un comitato misto composto da rappresentanti delle parti. Il comitato misto è copresieduto dai rappresentanti delle parti.
2. Il comitato misto:
  - a) coordina il partenariato globale basato sul presente accordo;
  - b) chiede, se del caso, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi o intese tra le parti e scambia opinioni sulle questioni di comune interesse;
  - c) decide in merito a settori di cooperazione aggiuntivi non elencati nel presente accordo, purché siano coerenti con gli obiettivi dello stesso;



24.8.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/15

- d) garantisce il buon funzionamento e l'attuazione efficace del presente accordo;
  - e) si adopera per risolvere le controversie derivanti dall'interpretazione, dall'applicazione o dall'attuazione del presente accordo;
  - f) è una sede in cui spiegare tutte le eventuali modifiche di politiche, programmi o competenze pertinenti per il presente accordo;
  - g) formula raccomandazioni e adotta decisioni, se del caso, e agevola aspetti specifici della cooperazione basata sul presente accordo.
3. Il comitato misto adotta le proprie decisioni per consenso.
  4. Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno, a turno a Tokyo e a Bruxelles. Esso si riunisce anche su richiesta di una delle parti.
  5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

#### Articolo 43

##### Risoluzione delle controversie

1. Le parti intraprendono tutte le azioni generali o specifiche necessarie per rispettare i loro obblighi a norma del presente accordo in base ai principi del rispetto reciproco, del partenariato equo e dell'osservanza del diritto internazionale.
2. In caso di controversie relative all'interpretazione, all'applicazione o all'attuazione del presente accordo, le parti intensificano i loro sforzi di consultazione e cooperazione al fine di risolvere le controversie in modo tempestivo e amichevole.
3. Qualora una controversia non possa essere risolta a norma del paragrafo 2, ciascuna parte può chiedere che la controversia sia sottoposta al comitato misto per ulteriore discussione e studio.
4. Le parti considerano che un'inosservanza particolarmente grave e sostanziale degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, elementi essenziali su cui si fonda la cooperazione a norma del presente accordo, la cui gravità e natura eccezionali minacciano la pace e la sicurezza e abbiano ripercussioni internazionali, può essere trattata come un caso di particolare urgenza.
5. Nell'improbabile e inattesa eventualità che nel territorio di una parte si verifichi un caso di particolare urgenza ai sensi del paragrafo 4, su richiesta dell'altra parte il comitato misto organizza una consultazione urgente entro 15 giorni.  
Se non riesce a trovare una soluzione reciprocamente accettabile, il comitato misto indice urgentemente una riunione a livello ministeriale sulla questione.
6. In un caso di particolare urgenza per il quale non sia stata trovata una soluzione reciprocamente accettabile a livello ministeriale, la parte che ha presentato la richiesta di cui al paragrafo 5 può decidere di sospendere le disposizioni del presente accordo in conformità del diritto internazionale. Le parti prendono inoltre atto del fatto che la parte che ha presentato la richiesta di cui al paragrafo 5 può adottare altre misure appropriate al di fuori del quadro del presente accordo in conformità del diritto internazionale. La parte informa immediatamente, per iscritto, l'altra parte della propria decisione e applica la decisione per il periodo di tempo minimo necessario a risolvere la questione in modo accettabile per entrambe le parti.
7. Le parti seguono costantemente gli sviluppi del caso di particolare urgenza che ha motivato la decisione di sospendere le disposizioni del presente accordo. La parte che invoca la sospensione delle disposizioni del presente accordo la ritira non appena ciò sia giustificato e, comunque, non appena viene meno il carattere di particolare urgenza.
8. Il presente accordo non condiziona né pregiudica l'interpretazione o l'applicazione di altri accordi tra le parti. In particolare, le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non sostituiscono né condizionano in alcun modo le disposizioni sulla risoluzione delle controversie di altri accordi tra le parti.

#### Articolo 44

##### Varie

La cooperazione e le azioni a norma del presente accordo sono attuate in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti.



## Articolo 45

**Definizione delle parti**

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze, da un lato, e il Giappone, dall'altro.

## Articolo 46

**Divulgazione di informazioni**

Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come obbligo per una parte di fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.

## Articolo 47

**Entrata in vigore e applicazione in attesa dell'entrata in vigore**

1. Il presente accordo è ratificato dal Giappone e approvato o ratificato dalla parte Unione secondo le rispettive procedure giuridiche applicabili. Lo strumento di ratifica del Giappone e lo strumento che conferma il completamento dell'approvazione e della ratifica a opera della parte Unione sono scambiati a Tokyo. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione e il Giappone applicano le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafo 1, degli articoli 11, 12, 13, 14, 15 (a eccezione del paragrafo 2, lettera b)), 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 37, dell'articolo 38, paragrafo 1, degli articoli 39, 40, 41, 42 (a eccezione del paragrafo 2, lettera c)), 43, 44, 45, 46 e 47, dell'articolo 48, paragrafo 3, e degli articoli 49, 50 e 51 del presente accordo in attesa della sua entrata in vigore. L'applicazione inizia il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui il Giappone notifica all'Unione di aver completato la ratifica oppure, se successiva, la data in cui l'Unione notifica al Giappone di aver completato la procedura giuridica applicabile necessaria a tale scopo. Le notifiche sono effettuate mediante note diplomatiche.
3. Le disposizioni del presente accordo da applicare in attesa dell'entrata in vigore del presente accordo a norma del paragrafo 2 hanno gli stessi effetti giuridici che avrebbero se il presente accordo fosse già in vigore tra le parti.

## Articolo 48

**Denuncia**

1. Il presente accordo resta in vigore salvo denuncia ai sensi del paragrafo 2.
2. Ciascuna delle parti può notificare per iscritto all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra parte ha ricevuto la notifica.
3. Ciascuna delle parti può notificare per iscritto all'altra parte la sua intenzione di porre fine all'applicazione in attesa dell'entrata in vigore di cui all'articolo 47, paragrafo 2. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra parte ha ricevuto la notifica.

## Articolo 49

**Future adesioni all'Unione**

1. L'Unione informa il Giappone di qualsiasi richiesta di adesione all'Unione presentata da un paese terzo.

24.8.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/17

2. Le parti discutono, anche in sede di comitato misto, su tutte le implicazioni che l'adesione del paese terzo all'Unione potrebbe avere per il presente accordo.

3. L'Unione informa il Giappone della firma e dell'entrata in vigore di un trattato relativo all'adesione di un paese terzo all'Unione.

#### Articolo 50

##### Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altro, al territorio del Giappone.

#### Articolo 51

##### Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e giapponese, tutti i testi facenti ugualmente fede. Le parti sottopongono al comitato misto le eventuali divergenze tra le versioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Съставено в Токио на седемнадесети юли две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Tokio, el diecisiete de julio de dos mil dieciocho.

V Tokiu dne sedmnáctého července dva tisíce osmáct.

Udfærdiget i Tokyo den syttende juli to tusind og atten.

Geschehen zu Tokyo am siebzehnten Juli zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juuliku seitsmeteistkümnenda päeval Tōkyōs.

Έγινε στο Τόκιο, στις δεκαεπτά Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Tokyo on the seventeenth day of July in the year two thousand and eighteen.

Fait à Tokyo, le dix-sept juillet deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Tokiju sedamnaestog srpnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Tokyo, addì diciassette luglio duemiladiciotto.

Tokijā, divtūkstoš astoņpadsmitā gada septiņpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų liepos septynioliktą dieną Tokijuje.

Kelt Tokióban, a kétezer-tizenhatalcadik év július havának tizenhetedik napján.

Magħmul f'Tokyo fis-sbatax-il jum ta' Lulju fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Tokio, zeventien juli tweeduizend achttien.

Sporządzono w Tokio dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Tóquio aos dezassete dias do mês de Julho de dois mil e dezoito.

Întocmit la Tokyo la șaptesprezece iulie două mii optsprezece.

V Tokiu sedemnásteho júla dvetisícosemnást.

V Tokiu, sedemnajstega julija leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Tokiossa seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Tokyo den sjuttonde juli år tjugohundraarton.

二十八年七月十七日に東京にて締結。




L 216/18

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

24.8.2018

Voor het Koninkrijk België  
Pour le Royaume de Belgique  
Für das Königreich Belgien




Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.


За Република България



Za Českou republiku




For Kongeriget Danmark




Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel



Thar cheann Na hÉireann  
For Ireland



24.8.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/19

Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España

*M. G. ...* A.R.


Pour la République française



Za Republiku Hrvatsku



Per la Repubblica italiana




Για την Κυπριακή Δημοκρατία

*Ν. γ. ...*

Latvijas Republikas vārdā -



Lietuvos Respublikos vardu






L 216/20

IT


Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

24.8.2018


Pour le Grand-Duché de Luxembourg




Magyarország részéről




Għar-Repubblika ta' Malta




Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej



24.8.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/21

Pela República Portuguesa

Nuno Brito

Pentru România

Lodobescu

Za Republiko Slovenjjo

Janez Jansa

Za Slovenskú republiku

Peter Janst

Suomen tasavallan puolesta  
För Republiken Finland

Ulla Lehto

För Konungariket Sverige

Jan Davids

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

John G. Healy



L 216/22

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

24.8.2018

За Европейския съюз  
 Por la Unión Europea  
 Za Evropskou unii  
 For Den Europæiske Union  
 Für die Europäische Union  
 Euroopa Liidu nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 For the European Union  
 Pour l'Union européenne  
 Za Europsku uniju  
 Per l'Unione europea  
 Eiropas Savienības vārdā --  
 Europos Sąjungos vardu  
 Az Európai Unió részéről  
 Ghall-Unjoni Ewropea  
 Voor de Europese Unie  
 W imieniu Unii Europejskiej  
 Pela União Europeia  
 Pentru Uniunea Europeană  
 Za Európsku úniu  
 Za Evropsko unijo  
 Euroopan unionin puolesta  
 För Europeiska unionen

*Handwritten signature*

←

日本国のために

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



€ 4,00